

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il Decreto legislativo del **19 agosto 2005, n. 214** *"Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali"*, modificato dal Decreto Legislativo 9 aprile 2012, n. 84 ha stabilito, all'articolo 50, le attività istituzionali di competenza dei Servizi Fitosanitari Regionali, tra cui:
 - l'applicazione sul territorio delle direttive fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle altre normative espressamente loro affidate;
 - il rilascio delle autorizzazioni previste dal citato decreto;
 - il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonché dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione, al fine di verificare la presenza di organismi nocivi, anche attraverso l'esecuzione di analisi fitosanitarie specialistiche;
 - l'accertamento delle violazioni alle normative in materia fitosanitaria e di altre normative espressamente loro affidate;
 - l'attività relativa alla certificazione fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati all'esportazione verso Paesi terzi;
 - l'effettuazione dei controlli documentali, d'identità e fitosanitari ai vegetali, prodotti vegetali ed altri materiali regolamentati provenienti da Paesi terzi;
 - la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti;
- nel 2009 la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia relativa all'inadeguata applicazione da parte dell'Italia stessa delle misure dirette a impedire la diffusione di diversi organismi nocivi prescritte dalla normativa europea e l'omessa notifica della presenza o della comparsa di organismi nocivi sul proprio territorio, dovuta anche all'insufficiente dotazione di personale e di mezzi della Regione Campania;
- la Legge 25 novembre 1971, n. 1096 e s.m.i. ha disciplinato l'attività sementiera;
- il D.M. 4 giugno 1997 (G.U. n. 151 del 1° luglio 1997) ha trasferito alle regioni le competenze relative al Nulla Osta all'importazione dei materiali sementieri provenienti da Paesi terzi.

CONSIDERATO che:

- a) la UOD 50 07 07 Ufficio Centrale Fitosanitario ha ritenuto utile standardizzare le procedure da seguire per le ispezioni fitosanitarie da effettuare per le spedizioni di sementi in import, export e circolazione;
- b) le ditte esportatrici di sementi richiedono, in molti casi, la certificazione di requisiti fitosanitari estremamente variabili e complessi in relazione al paese importatore, e che richiedono un impegno notevole per il loro soddisfacimento, soprattutto in termini di certificazione da parte del laboratorio fitopatologico regionale;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dal gruppo di lavoro degli ispettori fitosanitari regionali per la redazione delle procedure di controllo per le sementi destinate ai paesi terzi, in circolazione per gli Stati membri dell'Unione europea;

RITENUTO di poter approvare lo schema di "PROCEDURE OPERATIVE PER L'EMISSIONE DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE E PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI FITOSANITARI PER L'ESPORTAZIONE O LA RIESPORTAZIONE DI SEMENTI", allegato 1 con le relative appendici "A", "B" e "Foglio aggiuntivo all'allegato B" che unite al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli uffici competenti

DECRETA

per i motivi e le considerazioni esposti in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati:

1. di approvare lo schema di “PROCEDURE OPERATIVE PER L’EMISSIONE DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE E PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI FITOSANITARI PER L’ESPORTAZIONE O LA RIESPORTAZIONE DI SEMENTI”, allegato 1 con le relative appendici “A”, “B” e “Foglio aggiuntivo all’allegato B” che unite al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. dare atto che il presente decreto non rientra tra le ipotesi soggette agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013;
3. di trasmettere copia del presente decreto per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
 - 3.1. al Gabinetto del Presidente (40 00 00);
 - 3.2. alle Ditte sementiere con sede legale in Campania;
 - 3.3. UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali per compiti consequenziali.
 - 3.4 al B.U.R.C.per la pubblicazione sul primo numero utile del Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

CARELLA